

REGOLAMENTO (CE) N. 1038/2001 DEL CONSIGLIO

del 22 maggio 2001

recante modifica del regolamento (CE) n. 1251/1999 che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1251/1999 ⁽⁴⁾ dispone che, per poter fruire dei pagamenti per superfici, i coltivatori devono ritirare dalla produzione una percentuale prestabilita dei propri seminativi e che questi terreni possono essere utilizzati anche per produzioni non alimentari.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari ⁽⁵⁾ istituisce una disciplina specifica per lo sviluppo dell'agricoltura biologica con un apporto limitato di concimi e fertilizzanti.
- (3) La coltura di leguminose foraggere costituisce una pratica agronomica atta a ricostituire in modo naturale la fertilità del suolo. In quanto tale, l'estensione di questa coltura rappresenta dunque un fattore importante per lo sviluppo del metodo di produzione biologico di prodotti agricoli.
- (4) Per promuovere lo sviluppo dei metodi di produzione biologici, occorre autorizzare l'uso delle superfici messe a riposo nel quadro del regime di sostegno a favore dei coltivatori di seminativi per la coltura di leguminose foraggere nelle aziende agricole che partecipano, per

l'insieme della produzione, al regime istituito dal regolamento (CEE) n. 2092/91,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1251/1999 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 6, paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

«3. I terreni ritirati dalla produzione possono essere utilizzati:

— per ottenere materiali per la fabbricazione, nella Comunità, di prodotti non destinati in primo luogo al consumo umano o animale, a condizione che vengano applicati efficaci sistemi di controllo,

— per la coltura di leguminose foraggere praticata in un'azienda agricola, per la totalità della produzione, secondo le esigenze previste dal regolamento (CEE) n. 2092/91».

- 2) All'articolo 9, primo comma, il nono trattino è sostituito dal seguente:

«— le modalità concernenti il ritiro di seminativi dalla produzione, in particolare quelle relative all'articolo 6, paragrafo 3; tali condizioni definiscono le leguminose foraggere che possono essere coltivate sui terreni ritirati dalla produzione e, in riferimento al primo comma, primo trattino di detto paragrafo, possono prevedere la coltivazione di prodotti senza diritto al pagamento;».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dalla campagna 2001/02.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 maggio 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. WINBERG

⁽¹⁾ Proposta del 6.2.2001 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Parere espresso il 5 aprile 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ Parere espresso il 25 aprile 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 1; regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1672/2000 (GU L 193 del 29.7.2000, pag. 13).

⁽⁵⁾ GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1; regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2020/2000 della Commissione (GU L 241 del 26.9.2000, pag. 39).